

**CACCIA IN DEROGA, prelievo di cui all'art.19 bis L.157/92 smi STAGIONE
VENATORIA 2021/2022 ESTRATTO DGR N.728 del 17/05/2021 – Pubblicata sul
BUR n. 170 del 09/06/2021**

STORNO (Sturnus vulgaris)

LUOGO DI APPLICAZIONE: è il territorio ricompreso nei comuni di: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelguelfo, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Ozzano, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa.

CONDIZIONI DI PRELIEVO: Il prelievo è consentito esclusivamente da appostamento fisso e temporaneo (capanno prefabbricato) all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 150 metri) da nuclei vegetazionali produttivi sparsi delle coltivazioni regionali (vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva, uliveti) esclusivamente in presenza del frutto pendente.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche. Non sono ammessi i richiami vivi.

PERIODO DI APPLICAZIONE: nei giorni 1, 2, 5, 9, 12 e 16 settembre 2021 e dalla terza domenica di settembre fino al 29 novembre 2021 nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo (capanno prefabbricato) per un numero massimo giornaliero di 20 capi per operatore, per un prelievo complessivo stagionale regionale di 40.000 capi.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di storno presente nell'area interessata nei mesi autunnali ed invernali è costituita da storni di diversa origine geografica (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e, conseguentemente, non sono distinguibili gli uni dagli altri. Per ottenere una significativa diminuzione dei danni occorrerebbe attuare un abbattimento di dimensioni poco praticabili e comunque inaccettabile, stante il fatto che una frazione rilevante degli storni in migrazione proviene da popolazioni considerate in cattivo stato di conservazione. Non è, quindi, praticabile un prelievo nelle forme tradizionali "al rientro" nei canneti, nei dormitori o nelle "larghe" con i richiami. Si ritiene, pertanto, che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile, in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lettera a), consista nell'abbattere un numero limitato di capi nelle immediate vicinanze dei nuclei vegetazionali produttivi sparsi a rischio, al fine di tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti, frutteti a maturazione tardiva, uliveti) e di rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un breve tempo. Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire

la necessaria selettività e da limitare, in maniera sostanziale, i rischi per altre specie non bersaglio.

CONTROLLO/MONITORAGGIO DEI PRELIEVI: La Regione E.R. ha attivato il servizio web “Gestione caccia in deroga”, disponibile dal 1 settembre p.v.. L’utilizzo di questo sistema sostituisce la compilazione della scheda riepilogativa “Prelievo specie in deroga” di cui alla pag.4 del tesserino venatorio. Il cacciatore deve pertanto comunicare il numero di capi abbattuti per ciascuna giornata di caccia collegandosi al servizio tramite il link <https://agri.regione.emiliaromagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html> accedendo tramite un codice identificativo di sei cifre, corrispondente al codice cacciatore assegnato univocamente dalla banca dati regionale caccia riportato sul tesserino venatorio e un ulteriore codice di accesso (password) necessario per ragioni di sicurezza. La password sarà inizialmente corrispondente alla data di nascita del cacciatore (giorno, mese e anno), otto caratteri consecutivi, seguita da un punto e dalla lettera “a” minuscola. (es. se la data di nascita è il 31/12/1960, la password iniziare sarà: “31121960.a”) Una volta eseguito l’accesso, accesso previsto per tutti i cacciatori residenti in Regione E.R., sarà necessario compilare i campi richiesti dalle maschere di apertura e chiusura dell’attività di caccia, segnalando, al termine, il numero di capi abbattuti. Resta invariato l’obbligo del cacciatore di segnare, nella apposita sezione del tesserino venatorio regionale, ogni singolo capo abbattuto con apposita X a fianco della sigla ST*, subito dopo il loro recupero.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia–Romagna iscritti agli ATC o alle zone di pre-parco del Delta del Po, i residenti in Emilia–Romagna che esercitano l’attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali e coloro che esercitano l’attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all’art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.